



COMUNE DI ANACAPRI

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 6 /2023

Oggetto: Disciplina del transito dei velocipedi e della rimozione di quelli depositati fuori dalle apposite rastrelliere e di quelli abbandonati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che:

- l'art. 50 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) stabilisce “ *I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone e si trovano sul veicolo*”;
- con Ordinanza n. 24/2019 è stata disciplinata la circolazione e la sosta sull'intero territorio del Comune di Anacapri, prevedendo, tra l'altro, il divieto assoluto di circolazione dei **velocipedi** nel tratto compreso tra Piazza della Vittoria e Via Pagliaro e lungo le strade pedonali che da tale tratto si dipartono;
- tra le finalità che l'Amministrazione Comunale si prefigge vi è quella di migliorare le condizioni di fruibilità del territorio, garantire la sicurezza dei pedoni e preservare il decoro urbano, e che tali condizioni risultano invece spesso compromesse dall'incontrollato e disordinato deposito di **velocipedi** in luoghi diversi dalle apposite rastrelliere, infatti, gli stessi vengono addirittura fissati agli arredi stradali, ai pali della segnaletica, ai monumenti, ai pali dell'illuminazione, ai cancelli, alle ringhiere e ad altre strutture;

Considerato che:

- la situazione di cui sopra oltre ad incidere negativamente sul decoro del territorio finisce col creare forte disagio alle utenze deboli ed interferisce con la fruibilità dei marciapiedi, dei passaggi pedonali e ciclabili, diminuendone così la sicurezza, e con le operazioni di spazzamento di piazze e marciapiedi;
- tali tipologie di veicolo non necessitano, stante la normativa vigente, di targhe identificative e che, pertanto, individuare il proprietario delle medesime è particolarmente difficile e dunque l'unico modo di rintracciare e sanzionare, ai sensi di legge, i trasgressori, risulta essere la rimozione dei velocipedi che siano in evidente stato di abbandono sul suolo pubblico, nonché di quelli parcheggiati in modo fisso al di fuori delle apposite rastrelliere.

RAVVISATA tale esigenza, è dunque necessario adottare un provvedimento atto ad eliminare i fenomeni di cui sopra disponendo la rimozione dei velocipedi.

VISTI :

- gli artt. 5, 7, 15, 47, 50, 68,158 ,159 e 182 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada);



COMUNE DI ANACAPRI

- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

ORDINA

- che su tutto il territorio comunale il divieto di parcheggio dei velocipedi al di fuori delle apposite rastrelliere;
- che, nel tratto compreso tra Piazza della Vittoria e Via Pagliaro e lungo le strade pedonali che da tale tratto si dipartono, è assolutamente vietata la circolazione dei velocipedi
- la violazione della prescrizione di cui al punto precedente, oltre alla sanzione amministrativa ai sensi delle norme di comportamento previste dal vigente Codice della strada, comporterà:
 - a) La rimozione, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 159 del D.lgs. 285/1992 dei velocipedi o delle loro parti che si trovino in condizioni tali da far presumere ad insindacabile giudizio del personale di cui all'art. 12 del D.lgs. 285/1992 lo stato di abbandono perché privi di parti essenziali all'uso e quindi non più idonei alla circolazione e che si presentino privi di riscontri oggettivi che consentano di risalire al proprietario.
 - b) La rimozione di tutti i velocipedi rinvenuti al di fuori delle apposite rastrelliere ed in contrasto con le prescrizioni del presente provvedimento, agganciati agli arredi urbani, ai pali della luce e della segnaletica stradale, ai cartelli pubblicitari, ai monumenti ovvero in qualunque luogo in cui ostruiscano passaggi pedonali e ciclabili od impediscano la normale fruizione dei marciapiedi da parte dei cittadini e soprattutto delle persone con mobilità ridotta.

DISPONE

- che i veicoli in parola, se necessario, saranno rimossi anche coattivamente (mediante taglio del sistema di ritenuta) e portati nell'apposito magazzino comunale sito presso la Casa Comunale ovvero in altro luogo individuato a tale scopo, dove rimarranno in deposito in applicazione della disciplina di cui all'art. 923 e seguenti del Codice civile;
- che la restituzione avverrà previo accertamento della proprietà del mezzo che potrà essere dimostrata con l'esibizione della chiave del lucchetto o con la presentazione della combinazione numerica al fine di accertarne la rispondenza con il lucchetto tagliato in sede di rimozione e conservato con la bicicletta, o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne la proprietà;
- che la restituzione dei mezzi rimossi verrà effettuata, previa verbalizzazione dell'avente diritto per violazione degli artt. 7, 157, 158 del D.lgs. 285/1992 e pagamento della sanzione amministrativa prevista;



COMUNE DI ANACAPRI

- che l'incaricato della suddetta rimozione e della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza è il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del D.lgs. 285/1992.
- Che presso il luogo della avvenuta rimozione, il personale di cui al punto precedente lascerà un avviso informando della rimozione e delle modalità attraverso cui potrà ottenersi la restituzione del veicolo;
- che il Comune di Anacapri non è responsabile di eventuali danni al sistema di ritenuta ed al lucchetto;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio e diffuso tramite sito internet istituzionale del Comune di Anacapri, manifesti e comunicati stampa.

A norma dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 si avverte che avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto entro 60 giorni ricorso al TAR Campania ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Anacapri, 22 marzo 2023

Il Responsabile della Polizia Municipale
Dott. Roberto Bozzaotre